



# COMUNE DI LEINI'

PROVINCIA DI TORINO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N.57 DEL 20/12/2006**

**OGGETTO: TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI SENSIBILI (D.LGS 30.06.2003 N. 196) - ULTERIORE INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE C.C. N. 65 DEL 21.11.2005.-**

L'anno *duemilasei* addì *venti* del mese di *dicembre* alle ore *diciotto* e minuti *zero* nella Sala Consiliare sita nel Palazzo Comunale, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione *Straordinaria* ed in seduta pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Sigg.ri:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
CORAL Ivano - Sindaco	Sì	RADDI Luigi - Consigliere	Sì
CORAL Nevio - Consigliere	Sì	RIVA Silvano - Consigliere	Sì
ROCCA Alfio - Assessore	Sì	GUGLIELMINI Alberto - Consigliere	Sì
RICCO Angela - Vice Sindaco	Sì	DI STASIO Aldo - Consigliere	Sì
EANDI Marco - Assessore	Sì	LEONE Gabriella - Consigliere	Sì
NAZZARENI Davide - Assessore	Sì	MUSOLINO Giuseppe - Consigliere	Sì
MASSARI Maurizio - Assessore	Sì	NAVILLI Ezio - Consigliere	Sì
PERINO Mauro - Assessore	Sì	MASI Carmela - Consigliere	Sì
DE VINCENTI Giuseppe - Consigliere	No	LACIVITA Maria Pia - Consigliere	Sì
ZANINI Monica - Assessore	Sì	BUO Francesco - Consigliere	Sì
ESPOSITO Luca - Consigliere	Sì		

Assume la presidenza il Signor CORAL Ivano Sindaco.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Signora MIRASOLE Dott.ssa Anna

**OGGETTO: TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI SENSIBILI (D.LGS 30.06.2003 N. 196) - ULTERIORE INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE C.C. N. 65 DEL 21.11.2005.-**

Su relazione del Consigliere Comunale Silvano RIVA:

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO che:**

-gli articoli 20, comma 2 e 21 comma 2, del Decreto Legislativo 30.Giugno.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;

-il medesimo art. 20 comma 2, prevede che detta identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all’art. 22 del citato Codice, in particolare, assicurando che i soggetti pubblici:

a) trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;

b) raccolgano detti dati, di regola, presso l’interessato;

c) verifichino periodicamente l’esattezza, l’aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;

d) trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l’ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l’utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi;

e) conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo;

-sempre ai sensi del citato art. 20 comma 2, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell’art. 154 comma 1 lettera g);

-il parere del Garante per la protezione dei dati personali può essere fornito anche su “schemi tipo”;

l’art. 20 comma 4 del Codice prevede che l’identificazione di cui sopra venga aggiornata e integrata periodicamente;

**-VISTE** le precedenti deliberazioni:

- C.C. N° 65 del 21.11.2005 – esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato approvato Il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali ( D. LGS 30.06.2003 n. 196 ) e sulla base dello schema predisposto da ANCI, UPI e UNCEM in ordine al quale il Garante della protezione dei dati personali ha espresso il proprio parere in data 21.Settembre.2005;
- C.C. n° 26 del 11.05.2006 – esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvavano le schede relative ad ulteriori attività per le quali il Garante per la Protezione dei dati personali aveva espresso parere favorevole nei limiti delle tipologie di dati sensibili e giudiziari identificati;

**-VISTE** le restanti disposizioni del Codice;

**-CONSIDERATO** che per quanto concerne i trattamenti di cui sopra è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'art. 2 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite, all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;

**-VISTO** il provvedimento generale del 29.dicembre.2005 emanato dal Garante per la protezione dei dati personali e la comunicazione del 2.Febbraio.2006 che prevede l'utilizzazione dei dati sensibili e giudiziari anche per ulteriori specifiche attività che non figuravano, per tipologia di casi o di operazioni, negli schemi tipo di regolamento predisposti dall'Anci, dall'Upi e dall'Uncem e approvati dall'Autorità nel mese di settembre 2005;

**-VISTO** altresì il provvedimento generale del 10.Maggio.2006 emanato dal Garante per la protezione dei dati personali che prevede l'utilizzazione di dati sensibili e giudiziari anche per il trattamento riferito alle attività di trattamenti per scopi statistici effettuati da soggetti SISTAN ( Ufficio comunale di statistica ), attività che non figurava, per tipologia di casi o di operazioni, negli schemi tipo di regolamento predisposti dall'Anci, dall'Upi e dall'Uncem e approvati precedentemente dall'Autorità;

**-DATO ATTO** che nel fornire il suo parere, il Garante ha stabilito inoltre che tutti gli altri enti locali interessati a svolgere i medesimi trattamenti con le stesse modalità, possono effettuarli adottando o integrando i propri regolamenti sulla base delle indicazioni fornite e senza bisogno di sottoporre singolarmente i regolamenti all'Autorità;

**-EVIDENZIATO** pertanto che comuni e comunità montane possono dunque trattare informazioni sulle attività di statistica da parte degli uffici appartenenti al Sistan ( Ufficio comunale di statistica);

**-VERIFICATA** la rispondenza della scheda allegata al Decreto del Garante e quindi non sussiste la necessità di sottoporlo al preventivo parere dello stesso;

**-CONSIDERATA** la necessità di dare a detta integrazione la più ampia diffusione nell'ambito della comunità locale attraverso la pubblicazione all'albo pretorio, oltre all'ordinaria attività formativa dei dipendenti da eseguirsi a cura dei responsabili degli uffici;

**-RILEVATO** che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale e pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile, eccezion fatta delle spese eventualmente sostenute per la sua diffusione;

**-UDITI** gli interventi dei Consiglieri che hanno preso parte al dibattito, tutti riportati nel nastro di registrazione della seduta contraddistinto dal n.1/b del 20.12.2006 , depositato e custodito in Segreteria ai sensi dell'art. 58 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;

**-VISTO** il T.U.E.L. 267/2000;

**-VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**-VISTO** il parere favorevole espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.LGS n. 267 del 18.08.2000 in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore Amministrativo;

**-CON** Voti 17 favorevoli, / contrari, 2 astenuti ( Maria Pia LACIVITA, Francesco BUO ) espressi per alzata di mano e controprova;

## **DELIBERA**

**-DI APPROVARE** ad integrazione del vigente regolamento per i dati sensibili e giudiziari approvato con atto C.C. n 65 del 21.11.2005 e successivo di integrazione C.C. n. 26 del 11.5.2006, la scheda n. 40 allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale concernente: “Trattamenti per scopi statistici effettuati da soggetti SISTAN ( Ufficio comunale di statistica ).

**-DI DARE** a detto Regolamento la più ampia diffusione nella comunità locale attraverso la pubblicazione all'albo pretorio nonché altre forme ritenute più idonee alla divulgazione.

SUCCESSIVAMENTE

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**-RAVVISATA** l'urgenza per l'adozione del presente atto;

**-CON** voti 17 favorevoli, / contrari, 2 astenuti ( Maria Pia LACIVITA, Francesco BUO ) espressi per alzata di mano e controprova;

## **DELIBERA**

DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. N° 267 del 18.08.2000.

---

Si dà atto che non ha partecipato alla votazione il Consigliere Comunale Sig.ra Carmela MASI, in quanto allontanatasi dalla Sala.

Si dà atto che dopo la votazione è rientrata in Sala il Consigliere Comunale Sig.ra Carmela MASI



P:\PRIVACY\ascheda  
n. 40.doc

## **Settore AMMINISTRATIVO**

DELIBERAZIONE C.C. DEL 20/12/2006 N. 57

**OGGETTO: TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI SENSIBILI (D.LGS 30.06.2003 N. 196) - ULTERIORE INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE C.C. N. 65 DEL 21.11.2005.-**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. 18.08.2.000 n° 267, viene espresso il seguente parere dal Responsabile di Settore in ordine rispettivamente:

a) alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

---

Leini, li 13/12/2006

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
SARTORIS Nadia

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE  
CORAL Ivano

.....

IL SEGRETARIO GENERALE  
MIRASOLE Dott.ssa Anna

.....

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione su **conforme** attestazione del Messo Comunale, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 09-gen-2007 come prescritto dall'art.124 del T.U.E.L. 18.8.2000 n.267 -

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE  
MIRASOLE Dott.ssa Anna

.....

## TENORE DI ESECUTIVITA'

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA      19.1.2007**

- Decorsi DIECI GIORNI dalla pubblicazione – Art. 134 – 3° comma del T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267

IL SEGRETARIO GENERALE

.....